

Prot. 1291/18

TRIBUNALE DI TERNI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERNI
CAMERA CIVILE DEL FORO DI TERNI
A.I.G.A. SEZIONE DI TERNI

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI

Il Presidente del Tribunale di Terni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, la Camera Civile del Foro di Terni, e l'A.I.G.A., sezione di Terni, allo scopo di favorire, nel preminente interesse dei cittadini, la qualità e l'efficienza della giustizia civile attraverso la gestione ottimale delle udienze e la collaborazione tra Giudici ed Avvocati, nell'ambito dei rispettivi doveri e competenze, attuata attraverso regole di comportamento che Magistrati ed Avvocati si impegnano ad osservare, adottano il seguente protocollo per la gestione delle udienze civili, anche nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio

Disposizioni Generali

- a) Le relazioni tra Magistrati ed Avvocati devono essere improntate al massimo rispetto delle reciproche funzioni, del principio del contraddittorio e dell'attuazione del diritto di difesa.
- b) Gli orari fissati per le attività processuali e per le udienze devono essere rispettati. Gli Avvocati, in caso di assenza, all'orario fissato, del Collega avversario, avranno cura, per quanto possibile, di verificare il suo eventuale impedimento al fine di valutare l'opportunità di attenderlo.
- c) Gli Avvocati avranno cura di presentare i loro praticanti al Giudice la prima volta che partecipano ad udienze ai fini della pratica ed assicureranno il rispetto da parte dei praticanti di quanto previsto di seguito ai punti 1, 2, 3.
- d) L'abbigliamento ed il comportamento in udienza, nei rapporti con i giudici, con gli Avvocati e in quelli con le cancellerie e con il personale amministrativo, devono corrispondere a criteri di decoro e rispetto per la funzione giurisdizionale e l'amministrazione della giustizia.
- e) L'uso del telefono cellulare è interdetto in udienza.

Modalità di svolgimento delle udienze

Art. 1) PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

L'udienza civile, in ossequio all'art. 84 disp. att. c.p.c., non è pubblica ma si tiene alla presenza delle parti e dei loro difensori. La presenza in aula di altri Avvocati è

limitata al tempo necessario alla consultazione dei fascicoli e alle verbalizzazioni brevi.

Nell'attività istruttoria nelle controversie in materia di stato e di famiglia deve essere garantita la massima riservatezza ed evitato che le parti ed i testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo.

Chiunque si trattiene nell'aula di udienza avrà cura di escludere la suoneria del proprio cellulare e dovrà allontanarsi dall'aula ove dovesse utilizzare il telefono.

Nel caso di verbalizzazione telematica il Giudice verbalizzante, qualora non sia presente un secondo schermo rivolto ai difensori, avrà cura di dare sempre lettura del verbale redatto per consentire agli avvocati eventuali precisazioni o integrazioni. La verbalizzazione, nel rispetto della necessità di dare compiutamente conto delle deduzioni delle parti, sarà ispirata a criteri di sinteticità, ferma restando la possibilità, in caso di questioni più complesse o di necessità di prendere puntuale posizione su scritti avversari, di procedere ad una più diffusa verbalizzazione; in ipotesi di contestazione, anche su richiesta di una sola delle parti, il Giudice potrà concedere un termine per note avuto riguardo alla complessità della controversia e delle contestazioni di cui le parti richiedono la verbalizzazione.

Non è ammesso l'invio di preverbal.

Art.2) PUNTUALITA'

Anche nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi, nonché delle parti e dei testi convocati, sia il Giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.

L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza davanti al Giudice alla chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento si adopererà per farsi sostituire da un Collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, così che questo possa essere in grado di interloquire con la controparte e con il Giudice. In caso di mancata presenza dell'avvocato all'orario o nella fascia oraria comunque fissata per la trattazione, il Giudice, tenuto conto della disponibilità delle parti presenti e della necessità legata all'ordinato svolgimento delle udienze, deciderà se procedere comunque alla trattazione o se disporre lo slittamento alla fine della udienza o un rinvio ad altra data.

Art. 3) ORARIO DI TRATTAZIONE DELLE SINGOLE CAUSE

Le udienze inizieranno alle ore 9.30, salva diversa previsione, disposta con carattere generale, per singolo Giudice.

Per ciascuna causa o gruppo di cause verrà fissato un orario di trattazione. Le cause verranno chiamate secondo l'ordine risultante dal ruolo d'udienza. Il ruolo d'udienza, contenente anche i nomi dei procuratori delle parti, dovrà essere esposto fuori dell'ufficio del Giudice e dovrà essere reso disponibile dalla Cancelleria

mediante invio, almeno entro la mattinata prima dell'udienza, alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati che lo pubblicherà nel suo sito per l'eventuale consultazione telematica.

Nella determinazione della data di rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, degli impegni professionali del difensore.

Per la trattazione e decisione delle cause si terrà conto del criterio di vetustà.

Art.4) FASCE ORARIE

L'udienza sarà suddivisa in tre fasce orarie e all'interno di ciascuna di esse si svolgeranno adempimenti omogenei.

Le prima fascia, sarà tendenzialmente riservata a quelle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata, quali a) fissazione termini ex art.183 c.p.c. b) udienza di precisazione delle conclusioni; c) rinvii per trattative o deposito C.T.U. o per esame; d) decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto con riserva del Giudice, eventualmente con concessione di termine per note finalizzate alla garanzia del contraddittorio ed a ridurre la necessità di verbalizzare in sede di udienza.

Nel caso in cui la controparte non sia costituita, la dichiarazione di contumacia non potrà avvenire prima delle ore 10,30 e comunque non prima di un'ora dall'orario fissato.

Nella seconda fascia, saranno chiamate le cause che richiedono trattazione, quali la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori o, in generale, le decisioni procedurali del Giudice.

Nella terza ed ultima fascia oraria saranno trattate tutte le altre questioni, ivi compresi gli adempimenti istruttori ordinari e cautelari.

In relazione alle cause fissate nella terza fascia oraria, e comunque quando la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo richiedano, il Giudice fisserà apposito orario o individuerà apposita udienza, anche pomeridiana in accordo con i difensori. Analogamente si procederà per l'effettiva comparizione delle parti qualora, tenuto conto della natura della controversia e sentiti i difensori, sia ritenuto necessario interrogare liberamente le parti, tentare la conciliazione. L'audizione dei minori avverrà sempre in orario pomeridiano.

In ogni caso nella fissazione delle udienze all'interno delle singole fasce orarie, il Giudice avrà cura di inserirle in numero tale da consentirne la realistica ed effettiva trattazione in quell'ambito temporale.

Qualora nel corso dell'udienza si verifichi un significativo slittamento dell'orario fissato per le cause successive dovuto al protrarsi della trattazione o per motivi contingenti, il Giudice ne darà tempestiva comunicazione ai difensori e alle parti in attesa.

Gli Avvocati avranno cura di comunicare al Giudice, con adeguato anticipo ed anche in via telematica, eventuali loro impedimenti o intese con la controparte suscettibili di modificare l'attività prevista per la successiva udienza e, in particolare,

l'intervenuta transazione della controversia quando la causa è fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.

Art. 5) UDIENZE DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le cause di esecuzione immobiliare le prime udienze ex art.569 c.p.c. saranno fissate una ogni quindici minuti a partire dalle ore 9,30, non essendo possibile prevedere, prima del deposito della perizia da parte dell'esperto e della relazione da parte del custode, se la causa presenti problemi particolari che necessitano un maggiore tempo di trattazione.

Per quanto riguarda le udienze successive alla prima o, comunque, le udienze già fissate per incombenti riguardo ai quali sia possibile prevedere una necessità di trattazione più estesa, l'orario verrà stabilito ad hoc, tendenzialmente nella fascia orario dalle ore 13.00 alle ore 14.00, oppure in giornate ed orari diversi, previo accordo con gli avvocati.

Per ogni giornata di udienza saranno trattati tendenzialmente sino ad un massimo di venti fascicoli.

Art. 6) UDIENZE PREFALLIMENTARI E DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

Le udienze prefallimentari verranno calendarizzate secondo un orario predeterminato per ciascun procedimento, secondo fasce orarie di quindici o trenta minuti (in ciascuna delle quali verranno fissati uno o più procedimenti a seconda della relativa complessità).

Anche le udienze di verifica dello stato passivo verranno calendarizzate secondo un orario predeterminato per ciascuna procedura. Sarà cura del G.D., acquisita conoscenza delle domande presentate ed anche alla luce della proposta di ammissione operata dal curatore, calendarizzare nuovamente la verifica delle domande stesse sulla base del numero o prevedibile complessità della loro disamina.

Art. 7) IMPEDIMENTO DEL GIUDICE A TENERE UDIENZA

Se l'impedimento è prevedibile anticipatamente, il Giudice provvederà ad organizzare la propria sostituzione in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza dinanzi a sostituto a conoscenza degli atti di causa.

In ipotesi di impedimento imprevedibile il Giudice disporrà il rinvio dell'udienza con le più celeri modalità e con la contestuale indicazione della data di rinvio dell'udienza e degli incombenti relativi. Il rinvio di ufficio deve esser contenuto nel più breve tempo possibile. In ogni caso il Giudice interessato, tramite la Cancelleria, provvederà ad avvisare gli Avvocati interessati.

Art. 8) RICEVIMENTO DEGLI AVVOCATI

I Giudici riceveranno gli Avvocati nei soli giorni di udienza, prima dell'inizio dell'udienza o dopo la sua chiusura, per l'esposizione di questioni urgenti e, comunque, diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattarsi in udienza.

Art 9) VERIFICA PERIODICA

La efficacia del presente protocollo sarà sottoposta a verifica periodica al fine di apportare ad esso tutti i miglioramenti che la sua attuazione potrà suggerire. In considerazione della specificità dei procedimenti in materia di lavoro, per la loro trattazione verrà elaborato un addendum al presente protocollo.

Terni, 28 giugno 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
(Avv. *Francesco Emilio Standoli*)

Il Presidente del Tribunale
(dott.ssa *Rosanna Ianniello*)

Il Presidente della Camera Civile
(Avv. *Luigi Zingarelli*)

Il Presidente dell'A.I.G.A.
(avv. *Marco Gabriele*)



